

Sent. n. 93/2024



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Fabio PINELLI

- Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Presidente

Avv. Rosanna NATOLI
Dott.ssa Paola D'ovidio

- Componente eletto dal Parlamento
- Magistrato di legittimità

Relatrice

Dott. Genantonio CHIARELLI
Dott. Antonino LAGANA'
Dott. Roberto FONTANA

- Magistrato di merito
- Magistrato di merito
- Magistrato di merito

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 104/2020 R.G. nei confronti del

dott. NOME 1

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 1**,
difeso dal dott. NOME 2.

incolpato

Degli illeciti disciplinari di cui agli artt. **1, 2 lett. d) del decreto legislativo n. 109 del 2006** perché, in violazione dei doveri di correttezza, di leale comportamento, di equilibrio e di riserbo gravanti sui magistrati, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 1**, candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della **UFF 2** del 2018, in ragione del forte legame di natura associativa con **NOME 3**, membro togato del **UFF 3**, al fine di rafforzare la corrente di comune appartenenza (**CORRENTE 1**) e di assicurarsi l'elezione al citato consiglio di Presidenza pretendeva e otteneva dallo stesso **NOME 3** di interloquire e di esprimere il proprio assenso (o dissenso) sulle pratiche consiliari in grado di avere ripercussioni sulla sua campagna elettorale, ovvero sulle decisioni allo stesso gradite e che – nella sua ottica- sarebbero state in grado di rafforzare (o indebolire) il prestigio della corrente di **CORRENTE 1** e, conseguentemente, il suo gradimento personale presso il corpo elettorale di riferimento, sollecitando il dottor **NOME 3** ad orientare le decisioni nel senso da lui auspicato.

In tal modo interloquia con **NOME 3** interferendo indebitamente sui procedimenti amministrativi relativi alla copertura dei posti direttivi o semi direttivi ovvero sul conferimento di incarichi relativi a vari Uffici giudiziari. Condotte queste gravemente lesive del prestigio della magistratura e dello stesso organo di autogoverno (i cui componenti sono tenuti a svolgere il loro incarico senza vincolo di mandato) e, soprattutto, gravemente scorrette nei confronti dei colleghi aspiranti agli incarichi oggetto della sua attenzione, in quanto potenzialmente in grado di alterare i procedimenti di selezione dei candidati maggiormente idonei a ricoprire gli incarichi direttivi o semidirettivi messi a concorso (ovvero altri incarichi parimenti ambiti), sbilanciando gli stessi procedimenti a favore del concorrente gradito dal dottor **NOME 1**, con corrispondente rilevante pregiudizio per gli aspiranti pretermessi.

A tal fine il dottor **NOME 1**, con messaggi scambiati con il dottor **NOME 3**, talvolta in condivisione con il dottor **NOME 4**, tra il mese di giugno 2017 e il 24 settembre 2018 (data di cessazione dell'incarico di membro del **UFF 3** del dott. **NOME 3**), mediante le chat di messaggistica WhatsApp nr. 1967 e 1837:

- mirava a far conseguire alla dottorella **NOME 5** l'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di **UFF 4** o di altra sede giudiziaria alla stessa gradita,

(chat 1967 **NOME 1** 01/07/2017 Cambiando completamente argomento ti voglio dire questo perché ovviamente mi mette un po' di angoscia. Se verrà storia di **NOME 5** la cosa che lei ipotizza per se stessa va bene ok, ma mi rendo ben conto dei limiti della situazione. Se non va bene però mi devi valutare la situazione entro quest'anno perché ho capito che **NOME 4** non la stima. Io capisco perfettamente che lei si è resa estranea al proprio ambiente ed è per questo che probabilmente non si è fatta valutare oltre che per altri difetti caratteriali, però so che tra gli avvocati è stimata e questo me lo dice **NOME 6** che non sa veramente nessuno ha interesse a vendicarmi su questa cosa. Lei dice che gli avvocati dicono che **NOME 5** è particolarmente precisa. Il problema di **NOME 5** è certamente il dato caratteriale. Però so che **NOME 4** non l'aiuterà minimamente è questa mi sta mettendo sinceramente ansia; **NOME 3** 25/07/2017 Ti saluta **NOME 5** che è venuta a parlare con **NOME 7**. Presentata da una sua amica; **NOME 1**: Per **NOME 5** è la prova provata che non le ho detto niente; **NOME 1**: 14/09/2017 A **NOME 8** è stato spiegato con chiarezza quale sia stato il tuo fondamentale apporto per il raggiungimento del risultato. Lui ora lo ha chiarissimo e da chiarissimo che **CORRENTE 2** non si è spesa più di tanto per lui punto ma che sei stato tu a permettere che lui rimanesse nel giro. In ogni caso certamente non vuole rinunciare a te anche se sicuramente lui si aspettava **UFF 5** al 100%; **NOME 3**: Ok...Ora aiutiamo **NOME 5**; **NOME 4**: [a partire dalle ore 11.16 **NOME 3** informava i colleghi **NOME 1** e **NOME 4** che i magistrati **NOME 9**, **NOME 10** e **NOME 11** erano stati proposti quali Presidenti di Sezione del Tribunale di **UFF 6**. A tale comunicazione replicava **NOME 4** scrivendo tra l'altro] alle ore 16.32.03 “Certo se riusciamo ad accontentare anche **NOME 5**, **NOME 1** ha fatto più operazioni in questa consiliatura che nella sua...” ottenendo immediata rassicurazione da **NOME 3**: “**NOME 5** è un mio preciso impegno ci riuscirò”. Di rimando alle 16.41 lo stesso **NOME 4** chiosava”...cmq i colpi di **NOME 1** sono anche **NOME 12** e **NOME 13**” ottenendo una sostanziale conferma dallo stesso **NOME 3** che si limitava a puntualizzare:” **NOME 13** la voglio intestare io”：“**NOME 12** errore di **NOME 1**”.**NOME 1** 28/09/2017:Hai un attimo per chiamarmi che cosa sta combinando **NOME 5**? Non parlare male di **NOME 5** a **NOME 4** perché se no quello si accanisce ancora di più; **NOME 3**: Chiamami!!!; **NOME 1**: Ma non capisce niente? Sono questi dati caratteriali che mi preoccupano; **NOME 3**: Ma scherza; **NOME 3** 28/9/2017 Ho portato **NOME 5** da **NOME 7**...Sono sempre più convinto che è un disastro... Comunque abbiamo trovato un'ottima soluzione”....; **NOME 1**: **NOME 5**?; **NOME 3**: Si esatto. **NOME 3**: Mi chiedo chi cazzo me lo fa fare...Tu non lo avresti mai fatto per

una mia cazzo di fidanzata? **NOME 4:** Se piazzi pure **NOME 5** e' la consiliatura di **NOME 1...** **NOME 14**, **NOME 12**, **NOME 10**, **NOME 15**, **NOME 5**...**NOME 3:** Appunto...La novità si chiama **UFF 7**...Riservatezza; **NOME 4:** Ovvio; **NOME 1:** Forse non avete capito che tutta questa gente è convinta che il merito sia proprio quindi mi farebbe estremamente piacere se vuoi chiaristi a tutte queste persone che avete nominato che c'è stato un apporto da parte mia. Sennò c'è stato un apporto da parte vostra. Ma fategli capire che c'è stato un apporto sennò L'unica cosa che rimane e la loro infinita capacità per cui hanno raggiunto tutti i traguardi che volevano: **NOME 4:** A **NOME 1** prima rompi le palle a noi e poi gli dobbiamo dire che sei stato bravo tu? Ma diglielo tu che **CORRENTE 1** e il consigliere di **LUOGO 1** **NOME 3** ha fatto dei miracoli...Mandaci numero di telefono della **NOME 16**... così almeno ci facciamo sentire; **NOME 3:** Stabono; **NOME 1:** 16/01/2018 La ho sentita ripetutamente ma credo che **UFF 4** non le interessi. Sappi che ti sono grato per quello che stai facendo in ogni caso; **NOME 3:** 12/04/2018 **NOME 5** unanime a **UFF 4!!!** **NOME 3** 11/05/2018 Lunedì deposito motivazione **NOME 5**; **NOME 3:** 21/05/2018 **NOME 5** plenum domani o mercoledì);

- mirava a far conseguire a suo cugino, dottor **NOME 17**, la nomina a Presidente di Sezione della **UFF 8** (Messaggi scambiati il 1/7/2018 a partire dalle ore 18.09, -Chat Whatsapp n. 1873, condivisa tra **NOME 1** e **NOME 3** - con i quali **NOME 1** segnalava a **NOME 3** l'importanza che suo cugino **NOME 17** venisse proposto all'unanimità quale presidente di sezione della **UFF 8** (nomina poi avvenuta) onde evitargli altre figuracce con i suoi familiari (alludendo alla precedente procedura concorsuale nella quale il dott. **NOME 17** risultò perdente e non fu votato neppure da **NOME 3**) ottenendo pronta rassicurazione da **NOME 3** [**NOME 1:** "So che non è una domanda da domenica sera ma poi domani non so se ci riusciamo a sentire. Mio cugino **NOME 17** andrà all'unanimità sul posto di Presidente di sezione di **UFF 8**?" **NOME 3:** "Spero di sì"; Ma 8 luglio non questa settimana"; **NOME 1:** "Peraltro dato che si tratta di mio cugino e tu gli hai votato anche contro nonostante non ce ne fosse nessun bisogno perché il suo concorrente era scontato eviterei altre figure di merda familiari": **NOME 3:** "Digli che saprò farmi perdonare"] **NOME 3:** 26/07/2018 **NOME 17** ok...Salutamelo...Se ci offre la cena meglio; **NOME 1:** Sei sempre il primo a dirmi le cose...[26/7, 10:57 AM] **NOME 18:** Tutto ok per **NOME 17**.appena approvato in plenum [26/7, 10:57 AM] **NOME 18:** Un abbraccio [26/7, 11:00 AM] **NOME 1:**

Grazie grazie grazie; **NOME 3**: Bravo... Tu fai sempre finta di non sapere altrimenti poi gli altri poverini si ingelosiscono);

- mirava a far conseguire la nomina di Presidente di sezione GIP del Tribunale di **UFF 9** al concorrente in quota **CORRENTE 1**, persona di gradimento del Presidente aggiunto GIP del medesimo Ufficio (Messaggi scambiati il 19/6/2018 a partire dalle ore 18.12 (Chat Whatsapp n. 1873, condivisa tra **NOME 1** e **NOME 3**):” **NOME 19** ha ritenuto di trovarti un po' sfuggente sull'argomento che lo interessa particolarmente. Cioè, se la nomina di presidente sezione GIP **UFF 9**. Le indiscrezioni danno in vantaggio la sua ex concorrente **NOME 20** in quanto appoggiata sui laici, mentre invece il nostro concorrente che peraltro il fratello del presidente del Tribunale di **UFF 10** di cui ora mi sfugge il nome sembrerebbe in ribasso. Se non vuoi chiamare lui Dammi un'indicazione. Naturalmente anche se lo farà questo **UFF 3** prima dell'estate o no” A tale messaggio tre minuti dopo **NOME 3** rispondeva “Ora lo richiamo” e **NOME 1**, alle 18.16 sottolineava “Ci tengo a **NOME 19**”. **NOME 1**: 20/06/2018Lui si incazza perfino quando fai qualcosa per lui perché teme che poi debba essere riconoscente; **NOME 3**: È vero!!!; **NOME 1**: Ma è grave. Molto grave. Al di là delle sue intemperanze è quasi calunnioso nei miei confronti. **NOME 3**: Ti chiamo dopo);

- mirava a far conseguire alla dottoressa **NOME 21** la nomina a Procuratore di **UFF 11** per ottenere in cambio il suo aiuto nella campagna elettorale per il Consiglio di **UFF 2** (**NOME 1**: Mbe? Me lo potevi dire prima della **NOME 21**. Giudice tributario che conosco bene. “[31/1, 21:13] **NOME 1**@gmail.com: Ti devo sentire solo quando le cose vanno male? [31/1, 21:14] **NOME 21**: Tesoro grazie [31/1, 21:15] **NOME 21**: E cmq ultimamente non ti avevo più seccato [31/1, 21:15] **NOME 1**@gmail.com: Sono felice di questo risultato. Lo definisco un po' **DA NOME 3**? [31/1, 21:15] **NOME 1**@gmail.com: Tu me e seccato nella stessa frase? Non ci capiamo. [31/1, 21:16] **NOME 21**: Si è stato molto caro con me, ma mi ha aiutato anche **NOME 22** e soprattutto quella donna fantastica che è **NOME 23**”; **NOME 3**: Se avessi letto questo sms non l'avrei mai aiutata...Faccio in tempo a far vincere **NOME 24** sia chiaro...Se passa è solo per me...Faglielo capire; **NOME 1**: Dimmi cosa le devo dire. Certo. Ora la chiamo; **NOME 3**: Che è solo merito mio e tuo che anche senza dirglielo era dietro a tutto; **NOME 1**: Ok la chiamo. Tu la conosci? La hai vista? Perché la hai sostenuta? Un po una cazzata a non dirmelo. Lo sapevi che la conoscevo....Comunque visto che la prossima settimana viene a **LUOGO 1** a trovare il figlio e mi vado a prendere un

aperitivo con lei e lei sta nel giro tributario Parlami prima che lei venga a **LUOGO 1**....Il Raccontami quanto eravamo d'accordo e come abbiamo dialogato io e te; **NOME 3**:Certo ci ho parlato sempre questo periodo; **NOME 1**: Con meee!!!!!!; **NOME 3**:Tu mi hai fatto ragionare ed io benché avessi un mio fraterno amico **NOME 25** che potevo far passare...Ho poi scelto lei portando dietro tutta la commissione...Il gruppo **CORRENTE 1** **LUOGO 2** voleva **NOME 26**; **NOME 1**: Di dove è **NOME 26** ? E che ha fatto **NOME 23**? **NOME 3**: "Caro **NOME 3**, vorrei nuovamente esprimerti la mia gratitudine , spero di incontrarti lunedì che verrò al **UFF 3** per quell'incontro sull'esecuzione. Grazie ancora e buona serata"; **NOME 1**:01/02/2018: Mi fa piacere che ti abbia scritto così perché almeno ti riconosce, per quel che te ne frega il lavoro che hai fatto. Poi ti dico quello che opportuno dirle prima che tu la incontri. È un giudice tributario e mi occorre il suo supporto; **NOME 3**: Ok **NOME 3**: 05/02/2018 Grazie!!!; **NOME 1**: Ora grazie. Per la **NOME 21**. Speriamo mi aiuti. **NOME 3**: Le ho parlato solo di te... Senza nominare **NOME 23**; **NOME 1**: Ho visto mi ha mandato un messaggio Speriamo ti ripeto che ora mi dia una mano; **NOME 3** 06/02/2018: Poi ti dico; **NOME 1**: 11/05/2018 Ma la **NOME 21** la avete votata?; **NOME 3**:No...Discussione...Si vota mercoledì; **NOME 1**: Sono cin la **NOME 21**. Dimmi la verità e non mi far fare figure di merda. La votiamo? Passa? **NOME 3**: Assolutamente si... Ma scherzi... Ma di cosa ha paura non capisco; **NOME 1**: Ok di questi strani ritardi e dell'atteggiamento di **NOME 27**. **NOME 3**: **NOME 27** non conta un emerito cazzo; **NOME 1**: Vabbuo

-suggeriva e concordava con il dottor **NOME 3** strategie correntizie in vista della sua nomina a componente del Consiglio di **UFF 2** in occasione delle elezioni del 23/24 Giugno 2018 (Chat 1873) **NOME 1**: 29/09/2017 Stazione del tuo accanimento votare **NOME 28** per il trasferimento a **LUOGO 1** ha comportato il fatto che **NOME 29** è particolarmente grato a **NOME 30** di tutto quello che ha fatto per lui. Questo comporta a cascata che non gli farà la guerra per il consiglio di presidenza della **UFF 2** elezione per la quale **NOME 30** corre fuori di ogni gruppo con **NOME 31**. Ma dato che la nostra priorità sembra essere fare in modo che la famiglia **NOME 28** sia felice le conseguenze. Non ci interessano...Che la famiglia **NOME 28**...Peraltro è evidente che si presenta a quella elezione per il comportamento che **CORRENTE 3** ha avuto a sostenere il suo trasferimento a **LUOGO 1**, tra tutti particolarmente **NOME 30**; **NOME 3**: **NOME 29** entra perché l'ho voluto io; **NOME 1**: Si. Ha capito proprio così. Certo che ora è grato a **NOME 30**. Il mio concorrente. Non ci si poteva almeno astenere? **NOME 3**: Forse non hai capito bene; **NOME 1**: Comunque si spenderà per **NOME 30**. E quindi per

NOME 31. (Chat 1967) **NOME 1** 09/03/2018 Puoi verificare se **NOME 32** si candida nel giorno del 20 maggio al consiglio di presidenza della **UFF 2**. Corre consistente questa voce... Fonte più che attendibile mi dice che la notizia è infondata; **NOME 4:** Meno male; **NOME 1:** Sono certo che la vostra attenzione si acuisce immediatamente prima della partita della **XXX** e quindi cerco di mettere per iscritto ciò su cui non mi ascolteresti mai cioè la **UFF 2**. Il consiglio di presidenza della **UFF 2** nomina i presidenti di commissione dei presidenti di sezione i presidenti di commissione sono equivalenti ai presidenti del tribunale i presidenti di sezione ovviamente sono come i nostri. Il fatto che **CORRENTE 3** voglia imporsi all'interno del detto consiglio di presidenza Significa che in futuro avrà la possibilità di gestire tali posti che non hanno particolare importanza per l'aspetto dell'autorevolezza quanto piuttosto per l'aspetto economico poiché con uno strano sistema i detti presidenti riescono ad avere i movimenti anche abbastanza alti punto se volete vi spiegherò nel dettaglio il sistema di corresponsione delle somme davvero davvero minime per i giudici un po' più alte per i vicepresidenti più alte ancora per i presidenti di sezione è decisamente molto alte per i presidenti di commissione. Chiedetevi perché una persona scaltra come **NOME 33** ha voluto diventare presidente di commissione. Il problema non è certamente canonico ma politico perché in questo modo **CORRENTE 3** condizionerà il futuro della magistratura ordinaria. Sono pronto a spiegarvelo nel dettaglio ma vi faccio soltanto presente che oggi **CORRENTE 3** ha creato una vera e propria squadra che potrà concorrere a riempire le 6 caselle della scheda elettorale ed avere la maggioranza sugli 11 componenti non eletti dal Parlamento sui 15 totali del consiglio di presidenza. La squadra è composta dalle seguenti persone **NOME 34** **UFF 12** **NOME 35** **UFF 8** **NOME 36** procuratore generale di **UFF 13** **NOME 37** presidente del tribunale di **UFF 14** molto vicino a **NOME 38** di **LUOGO 3** il **NOME 31** che non è un cretino Ma forse non si rende conto o non vuole rendersi conto di tutto questo obnubilato dal raggiungimento di un qualsiasi strapuntino di potere. Io sono completamente solo a difendere sia **CORRENTE 2** di cui fa parte anche se freddamente e **NOME 39** avvocato generale a **UFF 15** e con la quale corro (certamente non un personaggio di punta anche dal punto della consapevolezza dell'associazionismo) ed **CORRENTE 1** punto spero che poi non si dica che io non ero stato chiaro e sempre sempre sempre forza **XXX**; **NOME 3:** Ti prometto che dopo la partita lo leggo per bene; **NOME 3** 04/05/2018 Hai chiamato **NOME 40?**; **NOME 1:** Non so...” **NOME 40** (Avvocato, figlio di **NOME 41** e nipote del **NOME 42**) non ho il numero (te lo recupero) ma **NOME 43** lo avrà chiamato e può aiutarci; siamo amici e sta con una nostra

*collega che è di **CORRENTE 1**” Così mi scrive **NOME 44**; **NOME 3**: Ma va????; **NOME 1**: **NOME 45** è quello del tuo concorso? Gli puoi mandare un messaggio se è lui che io lo chiamo per la **UFF 2**; **NOME 3**: Si è lui aggiunto **UFF 16**...È di **CORRENTE 2**...Da sempre: **NOME 1**: Gli mandi un messaggio oppure lo chiamo e basta?; **NOME 3**: Chiamalo; **NOME 1**: Mandami il numero di **NOME 40**; **NOME 3**: Lo ha **NOME 43**).*

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 22 aprile 2020, a seguito della trasmissione da parte della Procura di **UFF 17** dell'hard disk del telefono cellulare in uso al dottor **NOME 3**, oggetto di sequestro in data 30-5-2019 nell'ambito del procedimento penale nr. **XXX** RGNR, mod.21, Procura di **UFF 17**.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo l'assoluzione del dottor **NOME 1** dall'addebito allo stesso ascritto, con riferimento alla dottoressa **NOME 5** perché l'illecito disciplinare non è configurabile, essendo il fatto di scarsa rilevanza e l'assoluzione del dottor **NOME 1** nel resto per essere rimasti esclusi gli addebiti.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione del dottor **NOME 1**, per essere rimasti esclusi gli addebiti.

Svolgimento del procedimento

1. Il presente procedimento disciplinare trae origine dall'estrazione, in altro procedimento, di alcuni messaggi dal telefono cellulare in uso al dott. **NOME 3**, tra i quali emergevano conversazioni con il dott. **NOME 1**, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di **UFF 1**, in qualità di Procuratore della Repubblica.

2. In data 4 settembre 2020 veniva pertanto disposta dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione la separazione degli atti mediante la formazione di autonomo fascicolo contenente copia dei predetti messaggi, tratti dalla messaggistica WhatsApp e dalla messaggistica iPhone.

3. Il successivo 8 settembre 2020, il PG presso la Corte di cassazione promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. **NOME 1**, con conseguente instaurazione del procedimento n. 93/2020D.

In particolare, venivano contestati al magistrato gli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 2, lett. d) del d.lgs. 109 del 2006 perché, in violazione dei doveri di correttezza, di leale comportamento e di riserbo gravanti sui magistrati, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 1**, candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della **UFF 2** del 2018, al fine di assicurarsi l'elezione al citato Consiglio di Presidenza e di rafforzare la corrente di appartenenza **CORRENTE 1**, pretendeva e otteneva dal dott. **NOME 3**, allora membro togato del **UFF 3** e appartenente alla medesima corrente, di interloquire e di esprimere il proprio assenso o dissenso sulle pratiche consiliari in grado di avere ripercussioni sulla sua campagna elettorale, ovvero sulle decisioni che in grado di rafforzare o indebolire il prestigio di **CORRENTE 1** e, conseguentemente, il suo gradimento personale presso il corpo elettorale di riferimento.

Si contestava come le interlocuzioni avessero interferito indebitamente sui procedimenti amministrativi relativi alla copertura dei posti direttivi o semi-direttivi ovvero sul conferimento di altri incarichi relativi a vari Uffici giudiziari, ledendo gravemente il prestigio della magistratura e lo stesso organo di autogoverno e, soprattutto, ponendo in essere comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei colleghi aspiranti agli incarichi oggetto della sua attenzione, in quanto potenzialmente in grado di alterare i procedimenti di selezione dei candidati maggiormente idonei a ricoprire gli incarichi messi a concorso, sbilanciando gli stessi procedimenti a favore del concorrente gradito dal dott. **NOME 1**, con corrispondente rilevante pregiudizio per gli aspiranti pretermessi.

Nel capo di incolpazione si rinviava “*a fini meramente esemplificativi e non esaustivi*” alla lettura dei messaggi tratti dall'archivio WhatsApp del telefono sequestrato a **NOME 3**, scambiati con il dott. **NOME 1**, in condivisione con il dott. **NOME 4**, nel periodo intercorrente tra il giugno 2017 e il 24 settembre 2018, data di cessazione dall'incarico di membro del **UFF 3** del dott. **NOME 3**.

4. In data 22 luglio 2022, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione orale del suddetto procedimento.

5. All'udienza del 23 febbraio 2023, in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dalla difesa dell'inculpato, la Sezione Disciplinare dichiarava con ordinanza la nullità del capo di incolpazione per indeterminatezza dello stesso, disponendo per effetto, la trasmissione degli atti alla Procura generale della Corte di cassazione.

6. In data 8 marzo 2023, la Procura Generale della Corte di cassazione riformulava il capo di incolpazione dichiarato nullo e chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione orale del procedimento disciplinare.

7. All'udienza del 6 giugno 2023 venivano discusse le eccezioni processuali sollevate dalla difesa e, alla successiva udienza del 20 luglio 2023, la Sezione disciplinare decideva sul punto rigettando le eccezioni e riservando al merito la motivazione.

8. Veniva quindi svolta la relazione e, all'esito, venivano ammessi ed escussi i testi indicati dalla difesa.

9. All'udienza dell'11/7/2024, a seguito delle dichiarazioni spontanee rese dal dott. **NOME 1**, veniva espletata la discussione, con le conclusioni della Procura Generale e della difesa trascritte in epigrafe, ed alla stessa udienza la Sezione disciplinare decideva come da dispositivo.

Motivi della decisione

Sull'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare per intervenuta decadenza.

1. In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dalla difesa circa la intervenuta decadenza del procedimento disciplinare in oggetto.

In proposito, dai fatti procedurali risulta quanto segue.

1.1. La Procura generale della Repubblica della Corte di cassazione, come dalla stessa evidenziato con la richiesta di discussione orale, ha avuto notizia circostanziata dei fatti il 22 aprile 2020, a seguito della trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 17**, dell'*hard disk* del telefono cellulare in uso al dott. **NOME 3** (sequestratogli in seno a procedimento penale).

1.2. L'8 settembre 2020, nel rispetto del termine annuale decorrente dalla notizia del fatto di cui all'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006 è stata promossa l'azione disciplinare nei confronti del Procuratore della Repubblica di **UFF 1**, l'attuale incolpato **NOME 1**, con relativa iscrizione dell'inculpazione provvisoria e comunicazione allo stesso dell'inizio del procedimento.

1.3. Il 27 luglio 2022, nel rispetto del termine decadenziale biennale di cui all'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, decorrente dall'inizio del procedimento (8 settembre 2020) e quindi scadente l'8 settembre 2022, la

Procura generale ha formulato l'inculpazione definitiva e chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione orale ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 109/2006.

1.4. Ne sono conseguite: l'udienza di discussione del 23 febbraio 2023, all'esito della quale è stata dichiarata la nullità del capo d'inculpazione, per genericità, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura generale; la richiesta, dell'8 marzo 2023, di fissazione dell'udienza di discussione della medesima inculpazione, riformulata dalla Procura generale al fine di emendare l'accertato vizio di genericità, e la fissazione della discussione per il 6 giugno 2023.

1.5. In sede di discussione orale la difesa, come già anticipato con note depositate, ha sollecitato la declaratoria di estinzione del procedimento ex art. 15, comma 7, d.lgs., assumendo essere ormai spirato il termine decadenziale biennale di cui al comma 2 del medesimo art. 15, decorrente dall'inizio del procedimento (l'8 settembre 2020), in considerazione della data (l'8 marzo 2023) della richiesta di fissazione della discussione orale all'esito della declaratoria di nullità del capo d'inculpazione.

1.6. La Procura generale, alla medesima udienza del 6 giugno 2023, ha opinato diversamente.

In particolare, ha sostenuto la tesi del mancato perfezionamento della decadenza in forza della richiesta di discussione orale del 26 luglio 2022, rispettosa del termine biennale decorrente dall'inizio del procedimento (datato 8 settembre 2020), culminata nel giudizio all'esito del quale è stata dichiarata la nullità per genericità dell'inculpazione.

La fattispecie decadenziale in esame, per la Procura generale, non si sarebbe comunque realizzata in quanto la richiesta di fissazione avente ad oggetto l'inculpazione emendata dal vizio di genericità sarebbe avvenuta (l'8 marzo 2023) nel rispetto del termine complessivo biennale, dovendosi escludere la parentesi cognitiva culminata nella declaratoria di nullità dell'inculpazione.

2. Premesso quanto innanzi, la questione sottoposta dalle parti all'attenzione della Sezione disciplinare ha ad oggetto l'atteggiarsi del termine decadenziale biennale di cui all'art. 15, comma 2, d.lgs., per la richiesta di discussione orale dell'inculpazione definitiva, in un caso peculiare qual è quello in esame.

Trattasi dal caso in cui, in forza di una richiesta di fissazione nei termini e all'esito della conseguente fase giudiziale, sia stata dichiarata la nullità dell'inculpazione per genericità seguita da una richiesta di fissazione dell'udienza di discussione della medesima inculpazione, emendata dal difetto di genericità, presentata a distanza di oltre due anni dall'inizio del

procedimento ma, allo stesso tempo, rispettosa del detto termine se non considerata in esso la parentesi cognitiva culminata nella declaratoria di nullità dell’inculpazione.

Occorre in particolare valutare, se, al verificarsi della descritta fattispecie, debba ritenersi realizzata la decadenza dal termine biennale per la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, con conseguente declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare ex art. 15, comma 7, d.lgs., sempre che, come nella specie, l’inculpato vi consenta.

3. Ritiene questa Sezione che la risposta debba essere negativa.

3.1. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa e, sotto certi aspetti, anche dalla Procura generale, non sono pertinenti i richiami, peraltro generici nel loro riferirsi a disposizioni operanti in diverse fasi, alle norme processual-penalistiche disciplinanti l’attività d’indagine e il dibattimento, suscettibili di applicazione, mediante un rinvio caratterizzato da clausola di compatibilità (artt. 16 e 18 d.lgs. n°109/2006), e, *a fortiori*, alle norme processual-civilistiche disciplinanti la nullità della citazione e/o della sua notificazione, cui peraltro il d.lgs. n. 109 del 2006 non rinvia.

In disparte l’ontologica diversità rispetto alla rinnovazione della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio a seguito di declaratoria di nullità per genericità del capo d’imputazione, per le quali non sono difatti contemplati dal codice di rito penale termini di decadenza, la fattispecie in esame è sussumibile nell’astratta previsione di cui all’art. 15 d.lgs. n. 109/2006, ove trova una compiuta disciplina.

Il citato articolo contempla infatti una composita disciplina dei termini, variegata a seconda delle diverse fasi, che regola in maniera autonoma e completa, non lasciando spazio alla necessità di eterointegrazione nonostante gli indicati rinvii di cui agli artt. 16 e 18 d.lgs. n°109/2006., che, come innanzi detto, non potrebbero comunque operare per incompatibilità di sistema.

3.2. L’art. 15 d.lgs. n. 109/2006 prevede, al comma 1-*bis*, il termine di perenzione decennale (dal fatto) per promuovere l’azione disciplinare, e, al comma 1, il termine decadenziale annuale per l’inizio del procedimento mediante la promozione dell’azione disciplinare. Al secondo comma è invece previsto il termine decadenziale biennale per le richieste di cui all’art. 17, commi 2 e 6, dello stesso decreto (fissazione dell’udienza per la discussione orale dell’inculpazione definitiva ovvero declaratoria di non luogo a procedere) ed anche il termine biennale per la pronuncia da parte della Sezione disciplinare. Quest’ultimo termine, ex art. 15, comma 6, d.lgs., diviene poi annuale, e decorre dalla data di restituzione degli atti dalla Corte di cassazione,

per la definizione del giudizio di rinvio a seguito di annullamento in sede di legittimità.

Trattasi di disposizione, quella in esame, che, con riferimento alla specifica materia, si ispira al principio superindividuale della “ragionevole durata”, di cui all’art. 111 Cost., e rappresenta uno strumento di controllo della detta durata rispondendo al principio del *favor* per l’inculpato, nel senso per cui egli può decidere se avvalersene.

Gli scopi sottesi alla scelta legislativa sono dunque il perseguire la garanzia della certezza dell’assoggettamento temporale a sanzione, la sollecita promozione dell’azione disciplinare e della conclusione del procedimento, scandendone le fasi, al fine di evitare situazioni di incertezza tanto per l’inculpato quanto per l’Amministrazione.

Sotto tale ultimo profilo (l’interesse per l’Amministrazione), difatti, il procedimento disciplinare a carico dei magistrati, nella sua interezza, e, quindi, anche quanto a disciplina dei termini, si caratterizza per una indubbia specialità: il marcato orientamento verso l’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’addebito disciplinare, al fine di consentire il controllo più penetrante sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati e, in tal modo, alimentare la fiducia dei consociati nell’Ordine giudiziario (circa il marcato orientamento all’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’addebito disciplinare, e in merito alle conseguenze in termini di sistematica del procedimento disciplinare, si veda *ex plurimis* e tra le più recenti, (*Cass., S.U. n. 7768, del 17/03/2023, in motivazione*).

3.3. Orbene, con specifico riferimento al termine in esame, occorre muovere, anche in ragione delle finalità sottese alla disciplina e innanzi evidenziate, dal combinato disposto di cui ai commi 2, primo periodo, e 6 dell’art. 15 d.lgs., letti in uno con i commi 2 e 6 dell’art. 17 del medesimo decreto (cui fa riferimento il comma 2 dell’art. 15).

“*Entro due anni dall’inizio del procedimento*”, pena la sua estinzione (sempre che l’inculpato vi consenta), “*il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all’art. 17, commi 2 e 6*”; formulata l’inculpazione, deve richiedere alla sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, ovvero, ritenuta l’esclusione dell’addebito, deve richiedere alla medesima sezione declaratoria di non luogo a procedere.

3.4. Ne consegue che la complessa fattispecie decadenziale in oggetto necessita, per il suo perfezionamento, cui consegue l’effetto estintivo, di un elemento positivo, che cioè deve verificarsi, individuato nel decorso del biennio, e di un elemento negativo, che, cioè, non deve realizzarsi, individuato nella formulazione di taluna delle richieste di cui all’art. 17, commi 2 e 6,

d.lgs. 109/2006, che, se verificatasi, impedisce la decadenza anche nel caso in cui, già introdotta la fase del giudizio, vi sia stata regressione a seguito di declaratoria di nullità dell'inculpazione.

3.5. Sicché, nel caso in cui, come nella specie, nel termine biennale, vi sia stata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale della formulata inculpazione definitiva, la fattispecie decadenziale non può realizzarsi, e ciò anche nel caso in cui, nel giudizio instaurato proprio in forza della richiesta di fissazione, la sezione disciplinare si sia pronunciata ancorché dichiarando la nullità dell'inculpazione per indeterminatezza.

La richiesta ha difatti sortito lo scopo, evitare la decadenza, rilevando nel suo valore oggettivo di espressione di persistenza dell'interesse disciplinare da parte dell'Amministrazione, tanto che si è passati alla fase successiva, quella del giudizio, in seno alla quale la sezione disciplinare si è pronunciata. Ciò, peraltro, in una ipotesi, la dichiarazione di nullità per indeterminatezza dell'inculpazione, che il Legislatore, nella regolamentazione dei termini di cui all'art. 15 d.lgs. non ha potuto ignorare (sulla circostanza che il legislatore non abbia potuto ignorare la regolamentazione dei diversi termini, laddove coordinati in successione temporale tra loro con riferimento alle diverse fasi, si veda, ancorché in merito al regime previdente e, quindi, in ipotesi non perfettamente sovrapponibile alla presente, *Sez. U, n. 5252 del 18/10/1984, G., Rv. 436981*, per la quale, nella normativa introdotta dall'art. 12 - e 13, in via transitoria - della l. n. 1 del 1981, sul procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine annuale e il termine biennale fissati, a pena d'estinzione del procedimento stesso, per la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, e per la pronuncia della sentenza di detta Sezione, devono ritenersi osservati quando i relativi atti intervengano prima dell'una e dell'altra scadenza, mentre resta a detto fine irrilevante la loro eventuale nullità e che di conseguenza quel decreto venga poi annullato con sentenza della Sezione, e che quest'ultima sia poi a sua volta cassata dalla suprema Corte).

3.6. Quanto innanzi rileva maggiormente nella fattispecie concreta perché caratterizzata da un effettivo passaggio alla fase del giudizio in forza di una richiesta di fissazione d'udienza di discussione non solo esistente ma anche valida, perché non affetta da nullità, ancorché inerente a inculpazione anch'essa esistente ma valutata generica.

La richiesta di fissazione dell'udienza di discussione dell'inculpazione definitiva, emendata dal vizio di genericità, è peraltro intervenuta, nel caso di specie, nel termine biennale di cui all'art. 15, comma 2, d.lgs. non dovendosi

considerare la parentesi cognitiva culminata nella declaratoria di nullità dell’inculpazione.

Opinare diversamente, perlomeno in questa specifica ipotesi, significherebbe difatti pretendere che ai fini del rispetto di termini diversi, quello biennale in oggetto e quello biennale per la pronuncia da parte della sezione disciplinare, coordinati in successione temporale tra loro nelle due fasi, tutte le fasi si debbano compiere nel primo termine al fine di evitare, nell’ipotesi di regressione per nullità dell’imputazione, una decadenza in realtà già impedita dall’intervenuta richiesta nei termini.

3.7. La lettura della norma nei termini di cui innanzi è altresì in linea con le finalità della stessa e con i principi da essa contemplati.

La richiesta di fissazione dell’udienza di discussione, difatti, potrà ritenersi tale da aver sortito lo scopo, evitare la decadenza, rilevando nel suo valore oggettivo di espressione di persistenza dell’interesse disciplinare da parte dell’Amministrazione, purché l’inculpazione, riformulata all’esito della dichiarata nullità per indeterminatezza, attenga ai medesimi fatti di rilievo disciplinare (a prescindere dalla formale qualificazione giuridica), in quanto solo emendati dal riscontrato vizio di genericità. In ipotesi contraria, invece, trattandosi di fatti diversi, opererà il termine biennale di decadenza dall’inizio del procedimento in quanto per essi non rileverà, ai fini della fattispecie decadenziale, l’originaria richiesta di fissazione dell’udienza di discussione, proprio perché fatti di rilevanza disciplinare diversi da quelli per cui la fattispecie decadenziale è stata impedita dall’originaria richiesta di fissazione.

3.8. L’interpretazione teleologico-funzionale di cui innanzi, peraltro, si mostra anche in linea con la sistematica della disciplina dei termini.

Deve difatti considerarsi che una tale decadenza, cioè quella di cui al primo periodo dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, non può ipotizzarsi neanche nel caso in cui il Procuratore generale abbia addirittura ritenuto che si debba escludere l’addebito e, quindi, non persistente l’interesse disciplinare dell’Amministrazione, con conseguente motivata richiesta alla sezione disciplinare, nel rispetto del termine biennale, di declaratoria di non luogo a procedere ex art. 17, comma 6 (richiamato dallo stesso art. 15, comma 2), d.lgs n. 109/2006. La richiesta nel termine, difatti, impedisce il realizzarsi della complessa fattispecie decadenziale/estintiva, sicché la decadenza non potrà operare a seguito del rigetto dell’istanza, cui conseguirà, in ipotesi anche previa ulteriore attività istruttoria, la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione. Tale ipotesi, al pari di quella in esame (dichiarazione di nullità per indeterminatezza dell’inculpazione), non può ritenersi essere stata ignorata dal

legislatore, nella regolamentazione dei termini di cui all'art. 15 d.lgs. n. 109/2006

Opinare diversamente, difatti, significherebbe pretendere, anche in questo caso, ai fini del rispetto di termini diversi, quello biennale in oggetto e quello biennale per la pronuncia da parte della sezione disciplinare, coordinati in successione temporale tra loro nelle due fasi, che tutte le fasi si debbano compiere nel primo termine al fine di evitare, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di non luogo a procedere, una decadenza in realtà già impedita dall'intervenuta richiesta nei termini.

Sull'eccezione di inutilizzabilità delle chat estratte dal telefono cellulare del dott. **NOME 3.**

4. Deve a questo punto essere esaminata l'ulteriore eccezione formulata dalla difesa dell'inculpato, relativa alla ritenuta inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp estratti dall'*hard disk* del cellulare del dott. **NOME 3** a seguito del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di **UFF 17** nell'ambito del relativo procedimento penale, e in particolare dei messaggi scambiati tra il dott. **NOME 1** e il dott. **NOME 3**, in condivisione con il dott. **NOME 4**, trasmessi dall'ufficio inquirente alla Procura Generale della Corte di cassazione e posti alla base dell'azione disciplinare di cui al presente procedimento.

In proposito vanno in questa sede richiamate le molteplici pronunce della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – emesse in altri analoghi procedimenti nati dalla trasmissione del contenuto dell'*hard disk* del cellulare del dott. **NOME 3** - di rigetto dell'eccezione d'inutilizzabilità (Sent. n. 5/2022, n. 100/2022, n. 21/2023, n. 42/2023), tali da configurare una giurisprudenza consolidata, incentrata sulla distinzione tra attività d'intercettazione di conversazioni e attività di acquisizione mediante sequestro della messaggistica rinvenuta su un cellulare, nonché sull'ampiezza dei poteri istruttori in ambito disciplinare previsti negli artt. 16 e 18 del D.lgs. 109/2006 (che delineano un procedimento "marcatamente orientato all'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'illecito disciplinare" anche in ragione degli interessi pubblici coinvolti come evidenziato nelle sentenze Cass. S.U. 34675/2022, Cass. S.U. 9390/2021 Cass. S.U. 17585/2015, Cass. S.U. 15314/2010) e sull'estraneità dell'acquisizione di messaggi o altri dati contenuti in un cellulare, come quella in questione, rispetto al perimetro della c.d. *data retention*, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 marzo 2021, causa C-746/18.

Tale giurisprudenza ad avviso di questa Sezione non può essere modificata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2023, che ha qualificato i messaggi di posta elettronica e i messaggi inviati mediante l'applicativo WhatsApp come corrispondenza ai sensi dell'art. 15 della Costituzione.

Si rileva in proposito che, a fronte delle evidente incidenza di tale qualificazione dei messaggi a comunicazione istantanea in relazione all'art. 68 della Costituzione, che prevede la necessità dell'autorizzazione del Parlamento per il sequestro di corrispondenza dei membri del Parlamento, nel caso in esame non emerge alcun profilo di criticità rispetto alle garanzie stabilite dall'art. 15 della Costituzione e specificate nella disciplina degli artt. 254 e 254 bis c.p.p., posto che sia la norma costituzionale sia le norme codicistiche relative al sequestro della corrispondenza e del sequestro di dati informatici richiedono un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sul tema cfr. Cass. Pen., sez. VI, 15/5/2024, n. 25549). Non vi è dubbio, infatti, che il decreto di sequestro del pubblico ministero rientri tra i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e, d'altro canto, la disciplina così delineata risulta pienamente coerente con la generale disciplina in materia di sequestri probatori, essendo prevista la necessità del provvedimento del giudice o comunque l'intervento immediato di convalida del giudice solo nelle ipotesi di provvedimenti limitativi della libertà personale o di misure cautelati reali (nello stesso senso cfr. la recente sentenza della Sezione disciplinare n. 75 del 2024).

Sul merito dell'inculpazione.

5. Come si legge nel capo di inculpazione, il dott. **NOME 1** risulta incolpato degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1, 2 lett. d) del decreto legislativo n. 109 del 2006 perché, in violazione dei doveri di correttezza, di leale comportamento, di equilibrio e di riserbo gravanti sui magistrati, quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 1**, candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della **UFF 2** del 2018, in ragione del forte legame di natura associativa con **NOME 3**, membro togato del **UFF 3**, al fine di rafforzare la corrente di comune appartenenza (**CORRENTE 1**) e di assicurarsi l'elezione al citato consiglio di Presidenza pretendeva e otteneva dallo stesso **NOME 3** di interloquire e di esprimere il proprio assenso (o dissenso) sulle pratiche consiliari in grado di avere ripercussioni sulla sua campagna elettorale, ovvero sulle decisioni allo stesso gradite e che – nella sua ottica - sarebbero state in grado di rafforzare (o indebolire) il prestigio della corrente di **CORRENTE 1** e, conseguentemente,

il suo gradimento personale presso il corpo elettorale di riferimento, sollecitando il dottor **NOME 3** ad orientare le decisioni nel senso da lui auspicato.

In tal modo, interloquia con **NOME 3** interferendo indebitamente sui procedimenti amministrativi relativi alla copertura dei posti direttivi o semi-direttivi ovvero sul conferimento di incarichi relativi a vari Uffici giudiziari. Condotte queste ritenute gravemente lesive del prestigio della magistratura e dello stesso organo di autogoverno (i cui componenti sono tenuti a svolgere il loro incarico senza vincolo di mandato) e, soprattutto, gravemente scorrette nei confronti dei colleghi aspiranti agli incarichi oggetto della sua attenzione, in quanto potenzialmente in grado di alterare i procedimenti di selezione dei candidati maggiormente idonei a ricoprire gli incarichi direttivi o semidirettivi messi a concorso (ovvero altri incarichi parimenti ambiti), sbilanciando gli stessi procedimenti a favore del concorrente gradito dal dottor **NOME 1**, con corrispondente rilevante pregiudizio per gli aspiranti pretermessi.

A tal fine, secondo la ricostruzione della Procura Generale, il dottor **NOME 1**, con messaggi scambiati con il dottor **NOME 3**, talvolta in condivisione con il dottor **NOME 4**, tra il mese di giugno 2017 e il 24 settembre 2018 (data di cessazione dell'incarico di membro del **UFF 3** del dott. **NOME 3**), mediante le chat di messaggistica WhatsApp nr. 1967 e 1837 : 1) mirava a far conseguire alla dottorella **NOME 5** l'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di **UFF 4** o di altra sede giudiziaria alla stessa gradita; 2) mirava a far conseguire a suo cugino, dottor **NOME 17**, la nomina a Presidente di Sezione della **UFF 8**; 3) mirava a far conseguire la nomina di Presidente di sezione GIP del Tribunale di **UFF 9** al concorrente in quota **CORRENTE 1**, persona di gradimento del Presidente aggiunto GIP del medesimo Ufficio; 4) mirava a far conseguire alla dottorella **NOME 21** la nomina a Procuratore di **UFF 11** per ottenere in cambio il suo aiuto nella campagna elettorale per il Consiglio di **UFF 2**; 5) suggeriva e concordava con il dottor **NOME 3** strategie correntizie in vista della sua nomina a componente del Consiglio di **UFF 2** in occasione delle elezioni del 23/24 Giugno 2018.

6. In linea di diritto, la fattispecie di cui agli artt. 1, 2 co. 1, lett. d) del d. lgs. n. 109 del 2006 di cui al capo di incolpazione prescrive l'obbligo per il singolo magistrato di esercitare le funzioni attribuitigli con correttezza sia nel concreto esercizio della giurisdizione sia nei rapporti che si instaurano con altri magistrati (o collaboratori) in ragione della funzione svolta dal magistrato in quanto tale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 741 del 2020).

Le Sezioni Unite hanno precisato che *“il concetto di grave scorrettezza prevista dall’art. 2 lett. d) d. lgs. n. 109 del 2006 ha carattere elastico,*

dovendosi attingere, per comprenderne a pieno il significato, sia alle regole che la disposizione, anche implicitamente, richiama in ordine alla leale collaborazione tra colleghi, sia ai fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, si rende suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 31058 del 2019).

In applicazione di siffatti principi, “*non possono rientrare nel mero esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, costituendo violazioni dei doveri di correttezza ed equilibrio proprio del magistrato, tutte quelle condotte volte a screditare, o valorizzare, colleghi, anche al sol fine di tentare di interferire con l’attività del Consiglio Superiore della Magistratura”* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 741 del 2020).

In particolare, deve “*ritenersi imposto ad ogni magistrato il dovere di astenersi da qualsiasi intervento - salvo se contemplato dalla disciplina legislativa del procedimento - che sia volto, in guisa di pressione o di concertazione, ad esprimere discredito o disistima o, all’opposto, a manifestare gradimento o sostegno nei confronti di alcuno degli aspiranti, essendo la comparazione di questi ultimi riservata ai componenti dell’organo di autogoverno, senza alcuno spazio alla partecipazione di soggetti estranei”* (Cass., Sez. Un., n. 34380 del 2022)

Sulla base di tali principi, la giurisprudenza disciplinare ha affermato che “*d’altro canto, deve escludersi che la grave scorrettezza possa configurarsi in ogni esternazione di opinioni soggettive in ordine al valore di un collega o alla sua idoneità a svolgere adeguatamente un incarico direttivo o semidirettivo, perché l’illecito disciplinare può configurarsi soltanto laddove, interloquendo con i consiglieri del CSM, i pareri espressi siano finalizzati a perseguire obiettivi contra legem e siano idonei a condizionarne le scelte. In particolare, tali giudizi o opinioni sono rilevanti disciplinariamente quando, lungi dal fondarsi su dati di comparazione o valutazioni oggettivi e verificabili, siano orientati a favorire alcuni magistrati per la sola appartenenza ad una corrente associativa, oppure siano volti a screditare ingiustificatamente la professionalità di altri concorrenti o, infine, quando siano dimostrativi di un’adesione a metodi e prassi non conformi alle regole. In altri termini, la valorizzazione di un candidato attraverso esternazioni, opinioni, scambi di messaggi potrebbe assumere valore di grave scorrettezza quando, incidendo negativamente sulle legittime aspettative degli altri candidati, sia fondata su criteri non meritocratici o su elementi non in linea*

con un parametro normativo di riferimento posto alla base del regolare svolgimento della procedura di selezione” (cfr. CSM, Sez. disc., Sentenza n. 164 del 2022).

7. Premesso quanto sopra e posta l'utilizzabilità in questa sede dei messaggi scambiati tra il dott. **NOME 1** e il dott. **NOME 3**, con la partecipazione anche del dott. **NOME 4**, acquisiti a seguito del provvedimento di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di **UFF 17**, al fine della valutazione della sussistenza di una eventuale responsabilità disciplinare nel caso specifico occorre in primo luogo procedere ad una lettura unitaria dei messaggi, volta, cioè, a valutarli gli uni insieme agli altri, secondo un approccio globale e complessivo (cfr. Cass., Sez. U. n. 34380/2022).

Sulla base di questo metodo di valutazione delle risultanze istruttorie va innanzitutto inquadrato il contesto in cui i messaggi sono stati scambiati: si trattava di una chat tra amici di antica data (in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il dott. **NOME 3** ed il dott. **NOME 1**), aventi una comune appartenenza alla stessa corrente associativa (**CORRENTE 1**) ed un comune interesse alle vicende dell' **UFF 3**, trattandosi di consiglieri uscenti e consiglieri subentrati o subentranti nelle attività del **UFF 3**.

Ciò ha evidentemente inciso sul tono scherzoso, a volte goliardico e iperbolico del tenore dei messaggi, in molti casi scambiati solo tra il dott. **NOME 3** ed il dott. **NOME 4**, rispetto ai quali il dott. **NOME 1** non è neppure intervenuto, così connotandosi più come provocazioni scherzose che come serie ed effettive indicazioni circa l'esistenza di ipotetiche interferenze da parte del dott. **NOME 1** (in proposito, ad esempio, si richiama il messaggio del dott. **NOME 4**, riportato nel capo di incolpazione con riferimento alle comunicazioni relative alla dott.ssa **NOME 5**: “*Certo se riusciamo ad accontentare anche **NOME 5**, **NOME 1** ha fatto più operazioni in questa consiliatura che nella sua...*”, cui replica il solo dott. **NOME 3**: “**NOME 5** è un mio preciso impegno ci riuscirò”).

E' opportuno poi evidenziare sin d'ora che la specifica finalità di assicurarsi l'elezione al Consiglio di Presidenza della **UFF 2** del 2018 (che secondo il capo di incolpazione avrebbe indotto il dott. **NOME 1** a porre in essere l'illecito disciplinare contestato), è risultata insussistente, come rilevato anche dal P.G. in sede di requisitoria: infatti, non solo non emerge dai messaggi delle chat alcun esplicito rapporto strumentale tra l'interesse del dott. **NOME 1** ad accrescere il proprio consenso elettorale e le pratiche consiliari di cui si discorreva nelle chat, ma l'istruttoria espletata ha anche permesso di accertare che tre dei quattro colleghi cui si riferiscono gli scambi di messaggi riportati nel capo di incolpazione (dott.ri **NOME 5**, **NOME 17** e **NOME 19**)

non erano magistrati tributari, come dagli stessi dichiarato in sede di escussione testimoniale, ed il quarto (dott.ssa **NOME 21**) non è risultato essere stato oggetto di alcuna segnalazione preventiva da parte del dott. **NOME 1** (cfr. sul punto la chat, riferita alla nomina della dott.ssa **NOME 21** nella parte in cui il dott. **NOME 1** scrive al dott. **NOME 3**: “*Tu la conosci? La hai vista? Perché la hai sostenuta? Un po' una cazzata a non dirmelo. Lo sapevi che la conoscevo*”), come meglio si dirà esaminando le specifiche chat.

Inoltre, come riferito dal teste dott. **NOME 46**, all'epoca segretario del gruppo di **CORRENTE 1**, tale gruppo associativo scelse una linea di assoluta separatezza tra le dinamiche della magistratura ordinaria e quelle della magistratura tributaria, e quindi non parteggiò per nessun candidato, né consentì che ci fossero influenze reciproche tra le due campagne elettorali, ed a tale linea aveva aderito il dott. **NOME 1**, il cui eventuale diverso atteggiamento sarebbe stato considerato “*un tradimento, oltre che politico e associativo, amicale*” dal gruppo dirigente di **CORRENTE 1**.

L'istruttoria espletata ha altresì consentito di accertare che la candidatura del dott. **NOME 1** è maturata nell'ambito dell'**ASSOCIAZIONE 1**, come riferito dai testi **NOME 47** e **NOME 48**, dirigenti di quella associazione, ad ulteriore conferma dell'inesistenza di interferenze con le vicende della magistratura ordinaria.

Infine, va osservato che nelle chat in discorso, come più in dettaglio si dirà in prosieguo, non si rinviene alcuna espressione che indichi una pressione del dott. **NOME 1** o una concertazione sul conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, avendo i messaggi prevalenti finalità conoscitive o informative e non essendovi mai manifestazioni di discredito o disistima verso determinati aspiranti, mentre manifestazioni di apprezzamento si rinvengono solo con riferimento alla dott.ssa **NOME 5**, ma esse assumono un carattere generico, non riferito ad alcun specifico concorso in atto, ed esprimono la stima ed il rapporto amicale del dott. **NOME 1**, peraltro rappresentando anche possibili aspetti critici della collega, senza tuttavia porre in essere alcuna pressione o concertazione e dunque senza alcuna interferenza sulle scelte autonome del dott. **NOME 3**.

8. Passando quindi all'esame delle singole conversazioni, con riferimento a quelle per mezzo delle quali, secondo la ricostruzione dell'accusa, l'inculpato mirava a far conseguire alla dott.ssa **NOME 5** l'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di **UFF 4** o di altra sede giudiziaria alla stessa gradita, il Dott. **NOME 1** ha scritto nella chat condivisa con i dott.ri **NOME 3** e **NOME 4** un messaggio in cui dichiarava di

comprendere che la dott.ssa **NOME 5** “*si è resa estranea al proprio ambiente ed è per questo che probabilmente non si è fatta valutare oltre che per altri difetti caratteriali, però so che tra gli avvocati è stimata e questo me lo dice* **NOME 6** *che non sa veramente nessuno ha interesse a vendicarmi su questa cosa. Lei dice che gli avvocati dicono che* **NOME 5** *è particolarmente precisa. Il problema di* **NOME 5** *è certamente il dato caratteriale*” e nel proseguo della conversazione, l’inculpato chiedeva al dott. **NOME 3** di “*Non parlare male di* **NOME 5** *a* **NOME 4** *perché se no quello si accanisce ancora di più*”.

Tali esternazioni costituiscono una mera valutazione di carattere oggettivo sui pregi e meriti professionali e sui difetti caratteriali del magistrato, priva di esaltazioni di qualità professionali in realtà non possedute, ed attuata senza alcuna forma di comparazione con altri candidati, né espressiva di un intento diretto a condizionare surrettiziamente la valutazione spettante al **UFF 3**, peraltro per posti neppure menzionati nella chat. Invero, è il dott. **NOME 3** e non il dott. **NOME 1** a specificare, rispondendo peraltro ad una frase scherzosamente provocatoria scritta dal dott. **NOME 4**, che “**NOME 5** è *un mio preciso impegno ci riuscirò*”. A ciò deve aggiungersi la considerazione che tale conversazione è avvenuta il 1° luglio 2017, quando il bando per il Presidente del Tribunale di **UFF 4** non era ancora stato pubblicato (venne poi pubblicato nel dicembre 2017), sicchè non poteva esserci alcuna comparazione con altri candidati, all’epoca non ancora esistenti; infatti, sarà solo quasi un anno dopo (al plenum di fine **XXX** 2018) che la dott.ssa **NOME 5** verrà nominata Presidente del Tribunale di **UFF 4** recependo una proposta unanime della Commissione dei primi di aprile 2018 (come si evince dalle mere comunicazioni del dott. **NOME 3** di cui alle chat del 2 aprile 2018 e del 21 maggio 2018).

Infine è la stessa dott.ssa **NOME 5**, sentita quale teste, ad escludere di aver mai interloquito con il dott. **NOME 1** in relazione a proprie istanze per incarichi direttivi, spiegando che ciò, da un lato, non era affatto necessario avendo occasione di vedere direttamente il dott. **NOME 3** (del quale aveva anche il numero di cellulare), in quanto quest’ultimo si recava assiduamente nella sede di **UFF 6** dove la stessa **NOME 5** esercitava le sue funzioni di Presidente di sezione e che, soprattutto, ciò sarebbe stato controproducente perché avrebbe indispettito il dott. **NOME 3**, il quale, da quando era consigliere del **UFF 3**, ci teneva particolarmente che venissero evitate interlocuzioni con il dottor **NOME 1**.

Sempre con riferimento alle chat riportate nello stesso punto del capo di incolpazione riferito alle comunicazioni concernenti la dott.ssa **NOME 5**, si deve prendere in considerazione la parte in cui l’inculpato afferma che “*Forse*

*non avete capito che tutta questa gente è convinta che il merito sia proprio quindi mi farebbe estremamente piacere se vuoi chiaristi a tutte queste persone che avete nominato che c'è stato un apporto da parte mia. Sennò c'è stato un apporto da parte vostra. Ma fategli capire che c'è stato un apporto sennò l'unica cosa che rimane e la loro infinita capacità per cui hanno raggiunto tutti i traguardi che volevano; al che il **NOME 4**: “A **NOME 1** prima rompi le palle a noi e poi gli dobbiamo dire che sei stato bravo tu? Ma diglielo tu che **CORRENTE 1** e il consigliere di **LUOGO 1 NOME 3** ha fatto dei miracoli... Mandaci numero di telefono della **NOME 16**... così almeno ci facciamo sentire”.*

Tale scambio di messaggi non appare univocamente sintomatico di una interferenza del dott. **NOME 1** nelle nomine consiliari, ma sembra piuttosto finalizzato a prendersi anche lui il “merito” di scelte compiute dalla corrente e dal consigliere **NOME 3**, come può evincersi dalla risposta del dott. **NOME 4**. In ogni caso si tratta di frasi che fanno evidentemente riferimento a nomine già avvenute ed a soggetti non individuati specificamente.

Infine, si osserva che alcune delle espressioni usate dai dott.rr. **NOME 3** e **NOME 4** (“operazioni” “colpi di **NOME 1**”, “fidanzata” o “consiliatura di **NOME 1**”) non appaiono significative in quanto di chiaro sapore gogliardico e provocatorio, riferito soprattutto al rapporto di risalente conoscenza intercorrente tra il dott. **NOME 1** e la dott.ssa **NOME 5**.

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che la giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla sentenza n. 741/2020 delle Sezioni Unite, è costante nel ritenere che la responsabilità disciplinare *ex artt. 1 e 2 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 109/2006* implichia la sussistenza di un accordo tra le parti, “*sintomatico di un meccanismo di assegnazione, cui egli aderisce, lontano da criteri meritocratici e con il quale si individuavano i candidati secondo logiche correntizie*”, la fattispecie disciplinare non risulta integrata nel caso in esame, sia per mancanza di un’esplicita interferenza evidenziata dalla chat, sia in ragione del fatto che le osservazioni sulla dott.ssa **NOME 5** si sono limitate a riferire della stima goduta da quest’ultima nell’ambiente del Tribunale e della sua particolare precisione nell’espletamento delle proprie funzioni, senza esaltazioni, né denigrazioni, né accordi in relazione a determinati posti. Unica indicazione del dott. **NOME 1** era che il dott. **NOME 3** valutasse la posizione della **NOME 5** entro l’anno, perché temeva che il dott. **NOME 4** non la stimasse: si trattava però di una mera indicazione temporale, senza alcuna pressione né per un posto specifico, né per ottenerne la nomina in concreto, come si evince dall’uso del temine “valutare” usato dal dott. **NOME 1**.

In conclusione, per quanto concerne la chat in esame, deve essere escluso l'addebito, atteso che non sono emerse evidenze di pressioni improprie tali da integrare la gravità della scorrettezza richiesta dalla norma contestata all'inculpato. Se da un lato è vero che sembra emergere una generica forma di interessamento da parte dell'**NOME 1**, essa rappresenta al più un comportamento scorretto, ma non anche caratterizzato da “gravità”, elemento fondamentale e costitutivo richiesto dalla norma richiamata nell'incriminazione in alternativa alla reiterazione, non ravvisabile nel caso in esame.

8.1. Con riferimento alle conversazioni dalle quali emergerebbe, secondo il capo di incriminazione, che il dott. **NOME 1** mirava a far conseguire a suo cugino, dottor **NOME 17**, la nomina a Presidente di Sezione della **UFF 8**, si deve rilevare che il dott. **NOME 1** si è limitato ad esternare osservazioni critiche rispetto al precedente voto del dott. **NOME 3**; dalla conversazione appare evidente come lo stesso **NOME 3** non risulti condizionato nelle sue scelte dal messaggio dell'inculpato, come dimostra proprio il suo precedente voto contrario; le espressioni e i toni utilizzati nei messaggi trascritti in epigrafe, peraltro, sono quelli tipici delle persone tra le quali sussiste una lunga e reciproca confidenza, senza che denotino una finalizzazione al perseguitamento di obiettivi idonei a condizionare le scelte dell'interlocutore **NOME 3**.

Inoltre, è il dott. **NOME 3**, senza alcuna previa pressione, a dire al dott. **NOME 1** che “*si sarebbe fatto perdonare*”, facendo evidentemente riferimento al voto contrario precedentemente espresso, ed alludendo dunque ad un presumibile sostegno affinché il dott. **NOME 17** venisse nominato.

Il successivo “*Grazie grazie grazie*” dell'inculpato non è di per sé espressivo di condotte rilevanti ai fini dell'illecito contestato, potendo tale esclamazione costituire sia espressione di una riconoscenza all'attività (già) compiuta dal dott. **NOME 3**, rispetto alla quale non si registrano nelle conversazioni esplicite ed indebite forme di interferenza del dott. **NOME 1**, sia di una mera soddisfazione per l'incarico conferito al cugino, al quale questi era legato.

Per altro verso, la risposta del dott. **NOME 3** “*Bravo...Tu fai sempre finta di non sapere altrimenti poi gli altri poverini si ingelosiscono*” è evidentemente riferita alla mera conoscenza in via anticipata dell'avvenuta nomina tramite il messaggio della dott.ssa **NOME 18**.

Per tali ragioni, in conclusione, anche con riferimento alla chat in oggetto, non risulta integrato l'illecito contestato al dott. **NOME 1**, come concluso anche dal PG, non essendo emersi quegli elementi necessari ad integrare la offensività dei valori tutelati dalla contestata violazione disciplinare, atteso che non è stato rinvenuto alcun comportamento gravemente

scorretto, ma nemmeno solo scorretto: l'inculpato, anche in virtù di rapporti personali col **NOME 3**, si è limitato ad avere un approccio comunicativo di natura informativa, non ponendo in essere alcuna pressione, né alcun parere finalizzato a perseguire obiettivi idonei a condizionare qualsivoglia scelta.

8.2. Con riferimento alle conversazioni dalle quali emergerebbe, secondo il capo di incolpazione, che l'inculpato mirava a far conseguire la nomina di Presidente di sezione GIP del Tribunale di **UFF 9** al concorrente in quota **CORRENTE 1**, persona di gradimento del Presidente aggiunto GIP del medesimo Ufficio, va rilevato che il dott. **NOME 1** si è limitato a chiedere al **NOME 3** previsioni in ordine ai tempi per la nomina di Presidente GIP **UFF 9**, in particolare se si sarebbe addivenuti ad una decisione prima dell'estate o successivamente.

Nella conversazione, l'inculpato evidenziava come, da indiscrezioni, fosse trapelato il vantaggio della dott.ssa **NOME 20**, senza tuttavia fare commenti al riguardo, né manifestando un particolare interesse per la nomina dell'altro concorrente, di cui dichiarava di non ricordare neppure il nome, e si limitava a riferire al dott. **NOME 3** che il dott. **NOME 19** lo aveva trovato sfuggente sull'argomento.

La circostanza, già emergente dalle chat, che si trattava solo di informazioni sui tempi di nomina nell'interesse del funzionamento dell'Ufficio, che già soffriva di alcune carenze di organico, è inoltre stata confermata anche dal dottor. **NOME 19** sentito quale teste.

Da quanto emerso, questa Sezione ritiene escluso, anche in questo caso condividendo le conclusioni del P.G., l'addebito contestato al dott. **NOME 1**, in quanto non sono ravvisabili pressioni di alcun tipo tese ad ottenere obiettivi idonei a condizionare le scelte di incarichi di competenza del **UFF 3**.

8.3. Con riferimento alle conversazioni dalle quali emergerebbe, secondo il capo di incolpazione, che il dottor **NOME 1** mirava a far conseguire alla dottoressa **NOME 21** la nomina a Procuratore di **UFF 11** per ottenere in cambio il suo aiuto nella campagna elettorale per il Consiglio di **UFF 2**, appare dirimente la circostanza, chiaramente emergente dalle chat, che il dott. **NOME 1** non fosse neppure a conoscenza dell'appoggio dato da **NOME 3** alla **NOME 21**, come evincibile dalla frase *“Tu la conosci? La hai vista? Perché la hai sostenuta? Un po' una cazzata a non dirmelo. Lo sapevi che la conoscevo”*.

Dal tenore di tale messaggio si deve evidentemente escludere un previo intervento dell'inculpato diretto ad interferire indebitamente sull'attività della consiliatura, dal momento che la scelta risulta essere stata assunta indipendentemente da una richiesta del dott. **NOME 1** ed anche all'insaputa

dello stesso, oltre ad essere stata peraltro ascritta dalla stessa dott.ssa **NOME 21** all'intervento di altri esponenti di **CORRENTE 1**.

Conseguentemente, non può certamente ravvisarsi un comportamento scorretto in relazione a tali chat, come ritenuto anche dal P.G. nella sua requisitoria.

8.4. Con riferimento alle conversazioni, per mezzo delle quali, secondo la ricostruzione dell'accusa, l'inculpato suggeriva e concordava con il dottor **NOME 3** strategie correntizie in vista della sua nomina a componente del Consiglio di **UFF 2** in occasione delle elezioni del 23/24 giugno 2018, come già sopra evidenziato con riferimento al tenore complessivo di tutte le chat, deve confermarsi che dai messaggi in esame non emerge alcun collegamento tra la competizione elettorale in sede **UFF 2** e le nomine del **UFF 3**. Come condivisibilmente rilevato dalla Procura Generale nella sua requisitoria, il dott. **NOME 1** si limita ad illustrare le strategie elettorali degli altri candidati senza formulare alcuna richiesta concreta di supporto alla sua candidatura.

Intervengono poi dei commenti del dottor **NOME 1**, ma effettuati a posteriori, sulle ripercussioni negative per la sua competizione elettorale della scelta fatta da **NOME 3** sostenendo la nomina del dottor **NOME 28** (riferimento alla *chat* del 29/9/2017), ovvero delle valutazioni sulle persone da contattare a ridosso della votazione, senza tuttavia alcun collegamento con il conferimento di nomine. Si tratta all'evidenza di valutazioni e commenti fisiologici in un contesto di campagna elettorale che, in quanto tali, non implicano alcuna scorrettezza, risultando pertanto escluso l'addebito.

9. Concludendo, le conversazioni riportate nel capo di incolpazione, valutate sia complessivamente che singolarmente, conducono ad escludere l'addebito disciplinare.

Invero, l'istruttoria espletata ha restituito il quadro di una serie di conversazioni tra persone avvinte da legami di natura amicale, che, sebbene avessero ad oggetto discorsi attinenti alle nomine di magistrati espresse spesso in un gergo goliardico e facendo riferimento a prassi associative non commendevoli, non erano tuttavia finalizzate, nell'intento del dott. **NOME 1**, a manipolare le scelte consiliari alterando il regolare svolgimento delle procedure, non risultando, per l'effetto, che l'inculpato abbia mai posto in essere comportamenti gravemente o reiteratamente scorretti.

Ne deriva che il dott. **NOME 1** deve essere assolto per insussistenza dell'addebito contestatogli.

P.Q.M.

Visto l'art. 19 D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109,

ASSOLVE

il dottore **NOME 1** dall'inculpazione allo stesso ascritta per essere rimasto escluso l'addebito disciplinare.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.

Roma, 11 luglio 2024

Il Relatore
(Paola D'Ovidio)

Il Presidente
(Fabio Pinelli)

Il Magistrato Segretario
(Simona Sansa)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)